Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 gennaio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 24 DEL 30 GENNAIO 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Società per azioni Conceria Italo Zavater e f.lli Barano, in S. Giovanni Lupatoto:** Estrazione di obbligazioni. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Errata-corrige. — **Intercontinentale legnami, società per azioni, in Milano:** Rimborso anticipato di obbligazioni. — **Carinzia, società per azioni, in Milano:** Rimborso anticipato di obbligazioni. — **Società imprese industriali, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1959. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1959. — **Società per azioni Domenico Giovanola, in Milano:** Rimborso anticipato di obbligazioni. — **Editrice Primato, società per azioni, in Roma:** Elenco certificati azionari estratti e non presentati per il rimborso. — **Società adriatica di elettricità, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1960. — **Succ. Italo-Svizzera - Macchine agricole, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1959. — **Comune di Milano:** Ammortamento di obbligazioni. — **Compagnia lampade Pastelor, società per azione, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 gennaio 1960. — **Società per azioni Cave di Domegliara, in Domegliara:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Longanesi e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1960. — **Società per azioni lavorazione piume, in Genova:** Rimborso anticipato di obbligazioni.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Bollettino dell'estrazione effettuata il 14, 15, 16, 18 e 19 gennaio 1960.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura

(Art. 20, n. 7, legge 24 marzo 1958, n. 195)

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195, ha approvato il seguente:

Regolamento interno

CAPO I

Costituzione del Consiglio

Art. 1.

Nella seduta di insediamento il Consiglio procede alla verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, e dei requisiti di eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento.

A tal uopo il Presidente nomina una Commissione composta di tre membri: un magistrato di Cassazione, uno di merito, e uno eletto dal Parlamento.

Questa Commissione esamina anche i ricorsi proposti avverso le operazioni elettorali.

La Commissione riferisce al Consiglio nel termine fissato dal Presidente.

Art. 2.

Compiuta la verifica di cui all'articolo precedente, il Consiglio procede alla elezione del Vice Presidente, a scrutinio segreto.

CAPO II

Presidenza

Art. 3.

Il Presidente convoca il Consiglio e ne dirige le riunioni.

Art. 4.

Il Vice Presidente rappresenta il Consiglio per delega o in sostituzione del Presidente.

Art. 5.

Il Comitato di Presidenza promuove e coordina i lavori delle Commissioni.

Art. 6.

Il Vice Presidente regola, in conformità delle deliberazioni del Comitato di Presidenza le funzioni della Segreteria.

CAPO III

Componenti del Consiglio

Art. 7.

Nei casi previsti dagli articoli 37 e 38 della legge il Consiglio provvede in ordine alla declaratoria su relazione del Comitato di Presidenza.

Art. 8.

I componenti che non possono intervenire alle sedute del Consiglio debbono informarne la Presidenza comunicando le cause dell'impedimento.

In mancanza di avvertimento preventivo, avranno cura di giustificare l'assenza.

CAPO IV

Commissioni

Art. 9.

Il Presidente nomina la Commissione del Regolamento la quale rimane in carica per tutta la durata del Consiglio.

La Commissione redige il Regolamento e lo sottopone all'approvazione del Consiglio; esamina ogni proposta di eventuali modificazioni e ne riferisce al Consiglio.

Art. 10.

Il Presidente può istituire Commissioni speciali per la trattazione di argomenti che non rientrano nella competenza delle Commissioni permanenti.

Art. 11.

Ogni componente del Consiglio, anche se non appartenga alla Commissione investita di un determinato argomento, può chiedere al Presidente di questa di prendere visione dei verbali dei lavori.

Può anche esaminare, nella sede del Consiglio, gli atti relativi alle proposte delle Commissioni e i fascicoli personali dei magistrati che ne formano l'oggetto.

Ogni componente può, dando preventivo avviso al Presidente della Commissione, assistere a sedute di Commissione cui non appartiene, con facoltà di partecipare alla discussione, senza diritto al voto.

Art. 12.

Il Presidente della Commissione, appena ricevuta dal Vice Presidente del Consiglio la richiesta di formulare le proposte per un determinato argomento, può nominare, se lo ritiene opportuno, un relatore.

In ogni caso fissa l'adunanza della Commissione per la discussione, e comunica a mezzo della Segreteria l'ordine del giorno ai componenti.

Dà anche, oralmente, avviso della data stabilita e dell'ordine del giorno al Vice Presidente.

La relazione al Consiglio tiene conto dei punti di vista emersi durante la discussione.

Il Vice Presidente può disporre che una Commissione deliberi con urgenza e con precedenza su determinati argomenti.

Le deliberazioni delle Commissioni che siano formate da non meno di sei membri non sono valide se non sono presenti i due terzi dei componenti.

Art. 13.

La Commissione competente per l'assegnazione di sede e per i trasferimenti, prima di procedere alle proposte di assegnazioni delle sedi, può chiedere al Ministro di grazia e giustizia che provveda all'annunzio della vacanza nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, qualora sia stato omesso.

Art. 14.

Il Presidente di ciascuna Commissione comunica al Vice Presidente del Consiglio le proposte formulate dalla Commissione e la relazione, se questa è fatta per iscritto.

CAPO V

Sedute del Consiglio

Art. 15.

Il Comitato di Presidenza sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio Superiore l'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio e cura la comunicazione della data fissata al Ministro e ai singoli componenti insieme con l'ordine del giorno.

Ciascuno dei componenti può chiedere al Comitato di Presidenza che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Il Comitato, se non accoglie la richiesta deve riferirne al Presidente del Consiglio Superiore il quale delibera in proposito.

In caso di urgenza, ritenuta dal Consiglio, possono essere trattati anche argomenti non compresi nell'ordine del giorno.

Art. 16.

Nelle deliberazioni per il conferimento degli uffici direttivi di cui all'art. 11, terzo comma della legge, si procede sempre con lo scrutinio segreto.

In tutti gli altri casi si procede con lo scrutinio segreto se questo sia richiesto da un quarto dei componenti del Consiglio.

Art. 17.

Tranne i casi in cui il Presidente disponga diversamente, ovvero, in via preliminare, il Consiglio deliberi in altro senso, la votazione ha per oggetto l'approvazione della proposta formulata dalla Commissione referente.

Se la proposta si riferisce ad una pluralità di componenti di una Commissione od Ufficio la votazione si svolge in relazione a ciascuno di essi.

Il voto segreto si esprime col sì o col no.

Le schede bianche sono computate nel numero dei votanti.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 18.

Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 novembre 1959

Il Presidente
GRONCHI

(380)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1959, n. 1223.

Varianti alla tabella notarile relativamente al distretto notarile di Castrovillari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 e 3, parte prima, del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e l'art. 3, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'Ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il decreto Presidenziale 4 febbraio 1959, n. 208, con cui, fra l'altro, sono state apportate delle varianti alla tabella notarile relativamente al distretto notarile di Castrovillari, compreso nella giurisdizione della Corte d'appello di Catanzaro;

Ritenuto che in seguito a tali varianti il numero dei notai di detto distretto notarile di Castrovillari è stato ridotto da 15 a 9, e quindi ne consegue la riunione del distretto stesso a quelli riuniti di Cosenza e Rossano, dipendenti dalla medesima Corte d'appello di Catanzaro;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel senso che il distretto notarile di Castrovillari viene riunito agli altri due di Cosenza e Rossano, con capoluogo sempre nel comune di Cosenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1959

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1224.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di neurochirurgia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 20 ottobre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di neurochirurgia in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 112. — VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la « Neurochirurgia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentocinquantanove a questo dì 20 del mese di ottobre, nella sede dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Cereti Carlo di fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di Rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università, alla stipulazione del presente atto con delibera in data 15 ottobre 1959;

sig. avv. Maggio Giovanni di Luigi, da Valparaiso (Cile), espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con delibera in data 22 aprile 1959 dal Consiglio provinciale di Genova;

i quali, dando esecuzione a precedenti accordi,

Premesso

che l'Amministrazione provinciale di Genova ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della « Neurochirurgia » al fine di assicurare particolare incremento nel campo della patologia del sistema nervoso di dominio chirurgico, non solo nelle sue espressioni biologiche ma anche in quelle cliniche di diagnosi precoce e di terapia;

che in conseguenza di quanto sopra, la predetta Amministrazione provinciale di Genova ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui sopra;

che l'insegnamento della Neurochirurgia è compreso fra gli insegnamenti complementari per la laurea in medicina e chirurgia della Università degli studi di Genova;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Genova hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Genova, è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della Neurochirurgia.

Art. 2.

L'Amministrazione provinciale di Genova si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Università degli studi di Genova, per il mantenimento del posto di ruolo di Neurochirurgia di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 3.080.000 (tremilioniottantamila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di ruolo di professore universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, aggiunta di famiglia ed indennità di legge) del professore titolare della cattedra di Neurochirurgia di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Amministrazione provinciale di Genova si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 3.080.000.

Art. 4.

L'Amministrazione provinciale di Genova si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Genova, oltre a

quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 616.000 (seicentosedicimila), pari cioè al venti per cento sugli assegni fissi spettanti al titolare, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

La predetta Amministrazione provinciale di Genova si obbliga inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento della Neurochirurgia, compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra;

b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 616.000 (seicentosedicimila) che le verrà corrisposta dall'Amministrazione provinciale di Genova in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione;

c) destinare a dotazione della cattedra di Neurochirurgia la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere.

Le somme di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo dovranno affluire al capitolo 19 — art. 13 — Ricuperi diversi, dello stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario nel quale sarà nominato il titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.

Art. 6

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di Neurochirurgia si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Università di Genova del professore titolare della cattedra di Neurochirurgia e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Essendo stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Genova sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sette facciate, e scritto da persona di mia fiducia viene letto ai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

F.to prof. Carlo Cereti, in detta qualità
F.to avv. Giovanni Maggio
F.to dott. Mario Alburno, rogante

Atti pubblici di Genova - Registrato al vol. 820, n. 008360, il 21 ottobre 1959 (*gratis*).

Il Direttore

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1960.

Piano di coltivazione della barbabietola da zucchero per l'annata agraria 1959-60.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 7 luglio 1959, n. 490, sulla coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera;

Visto il primo comma dell'art. 1 di detta legge, con il quale viene demandata al Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, la facoltà di determinare, all'inizio di ogni campagna agraria, il programma annuale di coltivazione delle barbabietole da zucchero e le modalità di attuazione di detto programma, al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero;

Preso atto che le attuali disponibilità di zucchero superano il fabbisogno previsto per l'annata di consumo 1959-60 e che quindi si rende necessario procedere ad un graduale assorbimento delle relative eccedenze;

Considerato il prevedibile consumo interno di zucchero per l'annata 1960-61 e riconosciuta l'opportunità di evitare, nell'interesse generale e per esigenze agronomiche, economiche e sociali, una riduzione degli investimenti a barbabietola oltre un determinato limite;

Ritenuta la necessità di provvedere agli adempimenti di cui alla citata legge 7 luglio 1959, n. 490;

Sentite l'Associazione nazionale bieticultori e l'Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero, dell'alcool e del lievito;

Decreta:

Art. 1.

La superficie complessiva da investire a barbabietola da zucchero nella campagna agraria 1959-60 è fissata in ettari 230.000 per quintali 72.300.000 di prodotto.

La ripartizione provinciale di detta superficie e del relativo quintalato è la seguente:

	Ha.	Per q.li di barbabietole
Alessandria	5.000	1.550.000
Asti	450	130.000
Cuneo	40	10.000
Torino	30	10.000
Bergamo	300	100.000
Brescia	80	30.000
Cremona	1.300	460.000
Mantova	5.600	1.900.000
Milano	70	25.000
Pavia	2.350	770.000
Padova	10.300	3.425.000
Rovigo	30.900	10.600.000
Treviso	250	80.000
Venezia	8.500	2.700.000
Verona	5.650	1.800.000
Vicenza	2.450	785.000
Gorizia	450	160.000
Udine	1.350	470.000
Bologna	16.000	5.585.000

	Ha.	Per q.li di barbabietole
	—	—
Ferrara	39.200	13.500.000
Forlì	5.450	1.750.000
Modena	8.700	2.650.000
Parma	2.400	785.000
Piacenza	5.600	1.910.000
Ravenna	17.000	5.450.000
Reggio Emilia	450	140.000
Arezzo	1.000	230.000
Firenze	950	245.000
Grosseto	700	200.000
Livorno	850	200.000
Pisa	800	210.000
Pistoia	30	10.000
Siena	500	120.000
Ancona	3.100	810.000
Ascoli Piceno	2.400	660.000
Macerata	2.650	700.000
Pesaro	2.600	725.000
Perugia	1.200	300.000
Terni	150	30.000
Frosinone	50	10.000
Latina	3.100	800.000
Rieti	1.100	360.000
Roma	350	95.000
Viterbo	300	65.000
Campobasso	250	55.000
Chieti	1.000	250.000
L'Aquila	5.100	1.950.000
Pescara	250	55.000
Teramo	1.600	430.000
Avellino	750	170.000
Benevento	200	45.000
Caserta	2.500	650.000
Napoli	50	15.000
Salerno	1.000	275.000
Bari	550	130.000
Brindisi	150	35.000
Foggia	2.800	645.000
Lecce	150	35.000
Taranto	800	175.000
Matera	2.100	470.000
Potenza	450	105.000
Catanzaro	7.950	1.800.000
Cosenza	1.450	330.000
Reggio Calabria	150	40.000
Agrigento	300	60.000
Caltanissetta	500	100.000
Catania	1.500	320.000
Enna	400	80.000
Ragusa	150	30.000
Siracusa	850	180.000
Cagliari	5.000	1.240.000
Nuoro	50	15.000
Sassari	300	70.000

Art. 2.

L'assegnazione delle superfici e dei relativi contingenti di barbabietole ai singoli coltivatori è disposta, in ogni Provincia, dal prefetto, sentita una apposita Commissione, presieduta dallo stesso prefetto, così composta:

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;

un rappresentante dei bieticultori, designato dalla Associazione nazionale bieticultori;

un rappresentante degli industriali zuccherieri, designato dalla Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero;

un rappresentante dei lavoratori della terra, designato dal prefetto.

Art. 3.

Il controllo degli investimenti a barbabietola è esercitato, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 luglio 1959, n. 490, dalla Commissione all'uopo incaricata, costituita con decreto Ministeriale 20 novembre 1959.

Art. 4.

Il prefetto, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, promuove le intese dirette a stabilire i contingenti di barbabietole che dovranno essere consegnati dai coltivatori ai singoli zuccherifici.

In mancanza delle intese di cui al precedente comma, gli zuccherifici ritireranno i quantitativi di barbabietole che saranno loro attribuiti in base ad un apposito piano di assegnazione disposto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio.

Gli zuccherifici, sia a seguito delle intese di cui al primo comma del presente articolo, che nel caso di assegnazione diretta ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, dovranno ritirare soltanto i quantitativi di barbabietole previsti negli articoli 1 e 2 del presente decreto al prezzo fissato dal Comitato interministeriale dei prezzi a norma dell'art. 2 della legge 7 luglio 1959, n. 490.

Art. 5.

Il controllo delle operazioni di consegna delle barbabietole ai singoli zuccherifici è esercitato dagli Uffici bieticoli dell'Associazione nazionale bieticultori in contraddittorio con gli zuccherifici stessi.

Alla chiusura della campagna di lavorazione la predetta Associazione dovrà comunicare al Ministero della agricoltura e delle foreste ed al Ministero dell'industria e del commercio i quantitativi di barbabietole e le corrispondenti quantità di saccarosio effettivamente consegnati ai predetti zuccherifici.

Roma, addì 26 gennaio 1960

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(447)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1960, registro n. 1 Interno, foglio n. 303, il comune di Francavilla al Mare (Chieti) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.770.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(432)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Eriderna » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 gennaio 1960, la Società cooperativa edilizia « Eriderna », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Emanuele Dragonetti, in data 19 settembre 1953, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(372)

Scioglimento della Società cooperativa « Redenzione proletaria », con sede in Villaurbana (Cagliari), e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 gennaio 1960, la Società cooperativa « Redenzione proletaria » con sede in Villaurbana (Cagliari), costituita con atto del notaio dott. Antonio Pippia, repertorio n. 13468, in data 26 settembre 1946, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed il sig. Orrù Giuseppe Raimondo, residente in Villaurbana, ne è nominato commissario liquidatore.

(433)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in sinistra del canale Bisatto, in comune di Barbarano (Vicenza).

Con decreto 2 dicembre 1959, n. 1935, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in sinistra del canale Bisatto, in comune di Barbarano (Vicenza), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio IV, mappali 42 1/2 (mq. 900) e 42 1/3 (mq. 119), di complessivi mq. 1019, ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 marzo 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Vicenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(375)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 29 gennaio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,05	620,90	620,80	620,93	620,90	620,80	620,88	621 —	620,90	620,90
$ Can.	652,40	651,50	651,25	651,525	651,80	651,94	651,45	652,20	652,12	651,90
Fr. Sv.	143,40	143,35	143,43	143,375	143,35	143,31	143,38	143,40	143,33	143,25
Kr. D.	89,98	89,98	89,96	89,965	89,95	89,98	89,97	89,95	89,98	89,95
Kr. N.	86,90	86,87	86,88	86,85	87 —	86,89	86,905	86,90	86,88	86,90
Kr. Sv.	119,93	119,90	119,88	119,88	119,95	119,92	119,89	119,92	119,91	119,90
Fol.	164,64	164,65	164,57	164,58	164,55	164,55	164,56	164,60	164,54	164,55
Fr. B.	12,45	12,447	12,445	12,44875	12,4475	12,45	12,4485	12,40	12,45	12,45
Fr. Fr.	126,45	126,35	126,31	126,27	126,35	126,42	126,30	126,45	126,40	126,20
Lst.	1740,52	1740,20	1740,125	1740,15	1740 —	1740,50	1740,15	1740,55	1740,50	1740 —
Dm. occ.	148,94	148,90	148,92	148,91	148,89	148,91	148,92	148,95	148,89	148,90
Scell. Austr.	23,90	23,893	23,885	23,8835	23,90	23,98	23,885	23,90	23,88	23,89

Media dei titoli del 29 gennaio 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	72,75
Id. 3,50 % 1902	71,60
Id. 5 % 1935	103,80
Redimibile 3,50 % 1934	96,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,425
Id. 5 % 1936	100,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	620,905
1 Dollaro canadese	651,537
1 Franco svizzero	143,377
1 Corona danese	89,967
1 Corona norvegese	86,877
1 Corona svedese	119,885
1 Fiorino olandese	164,57
1 Franco belga	12,449
1 Franco nuovo (N.F.)	126,285
1 Lira sterlina	1740,15
1 Marco germanico	148,915
1 Scellino austriaco	23,884

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 gennaio 1960) il Bollettino n. 8 degli accordi e contratti collettivi nazionali contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Capitolato nazionale di affitto del 1° febbraio 1949 a coltivatori diretti.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(434)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 gennaio 1960) il Bollettino n. 9 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Contratto nazionale normativo di lavoro del 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di cura privati.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(435)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 gennaio 1960) il Bollettino n. 10 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Contratto collettivo nazionale del lavoro del 6 agosto 1957 per i dirigenti di Aziende agricole e forestali.
2. — Accordo nazionale di scala mobile per i dirigenti e gli impiegati di Aziende agricole e forestali.
3. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 ottobre 1958 per gli impiegati di Aziende agricole e forestali.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(436)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 gennaio 1960) il Bollettino n. 11 degli accordi e contratti nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Accordo nazionale di lavoro del 16 gennaio 1957 per i dipendenti degli Istituti autonomi per le case popolari.
2. — Accordo nazionale dell'11 gennaio 1957 per i dirigenti degli Istituti autonomi case popolari.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(437)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 gennaio 1960) il Bollettino n. 12 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 luglio 1959 per i dipendenti delle Casse rurali ed artigiane.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(438)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria riservati agli assistenti universitari ordinari (decreto Ministeriale 7 gennaio 1960).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre carriere delle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative e integrative del citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, per l'espletamento dei concorsi di ammissione e di promozione nell'Amministrazione finanziaria:

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono indetti i seguenti concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria:

1) Concorso ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

2) Concorso ad undici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali.

A tali concorsi possono partecipare gli assistenti universitari ordinari nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349, che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (31 marzo 1960) abbiano una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal requisito del limite massimo di età prescritto dal regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio:

della laurea in ingegneria, conseguita in una Università o in un Politecnico della Repubblica, per partecipare al concorso indicato all'art. 1, n. 1);

della laurea in ingegneria civile od industriale, conseguita in una Università od Istituto superiore di ingegneria dello Stato, per partecipare al concorso di cui all'art. 1, n. 2).

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la lauréa in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatto su carta da bollo da L. 200 e firmato dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il 31 marzo 1960.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art. 1 dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza;

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal Rettore dell'Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo le scadenze del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nelle forme prescritte del successivo art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti di rito elencati nel successivo art. 6.

Art. 6.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 5, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata da L. 200.

B) Certificato del Rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo da L. 200, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1960), abbia almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo.

C) Titolo di studio: diploma originale della laurea in ingegneria o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del predetto diploma nonchè il diploma o certificato, di abilitazione ovvero copia notarile autentica degli stessi salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente bando.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato e consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

D) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *D*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 5.

Art. 7.

Titoli che danno diritto di preferenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 5, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti); i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i

militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 9.

Svolgimento delle prove di esame

Per lo svolgimento dell'esame-colloquio si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame-colloquio per ciascun concorso comprenderà le materie di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove di esame-colloquio si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove di esame-colloquio saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale o di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità.

Art. 10.

Prova di esame-colloquio

Nella prova di esame-colloquio i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione e quella dei vincitori con l'osservanza delle preferenze previste, a parità di merito, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomine dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1960
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 87. — BENNATI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

PARTE PRIMA (*fisica tecnica-elettrotecnica*):

1. Termometria e calorimetria. Unità di misura. Combustibili. Potere calorifico e rendimento della combustione. Variazioni di volume termiche. Cambiamenti di stato.

2. Principi di termodinamica. Gas perfetti e gas reali. Vapori saturi e vapori surriscaldati. Generatori di vapore. Motori e turbine a vapore. Motori a scoppio e a combustione interna. Macchine frigorifere. Regola di Gibbs e diagrammi di equilibrio tecnico. Distillazione.

3. Principi fondamentali di elettrotecnica. Unità di misure elettriche. Macchinari per la produzione, trasformazione, conversione ed utilizzazione dell'energia elettrica. Linee e reti di distribuzione. Misure elettriche. Elementi sull'energia raggiante. Elementi di radiotecnica.

PARTE SECONDA (*tecnologia industriale*):

1. Principi generali sulla fabbricazione degli spiriti e dell'alcole etilico assoluto. Materie prime, apparecchi e processi. Fabbricazione degli alcoli diversi dall'etilico ed in particolare del metilico per distillazione secca del legno e per sintesi.

2. Principi generali sulla fabbricazione dello zucchero e della birra.

3. Principi generali sulla estrazione e raffinazione degli olii di semi.

4. Principi generali sulla distillazione, raffinazione, piroscissione, idrogenazione degli olii minerali.

5. Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, misurazione e consumo dell'energia elettrica.

6. Produzione e distribuzione del gas illuminante. Estrazione ed utilizzazione dei sottoprodotti.

7. Produzione delle fibre tessili e artificiali (rajon).

PARTE TERZA (*economia ed estimo industriale*):

1. Principi sull'organizzazione produttiva degli opifici con esempi tratti dalle industrie degli olii di semi, dello zucchero, dell'energia elettrica e del gas.

2. Criteri generali di valutazione degli impianti industriali.

3. Bilanci economici delle industrie. Cenni sui costi di produzione.

PARTE QUARTA:

1. Nozioni generali di chimica inorganica ed organica. Nozioni sulla composizione chimica, preparazione ed applicazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e di quelli affini e derivati.

2. Cenni sul sistema tributario e, più specialmente, sulla legislazione relativa alle imposte di fabbricazione.

3. Ordinamento delle Amministrazioni dello Stato in generale e dell'Amministrazione finanziaria in particolare.

4. Nozioni di contabilità generale dello Stato.

5. Nozioni fondamentali di statistica.

6. Traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, di un brano di letteratura tecnica.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a undici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

1. Geodesia e topografia:
enunciati fondamentali della geodesia pratica;
coordinate geografiche sferoidiche, sferiche e piane;
sistemi di proiezione del geoide; proiezioni cilindrico-congruente, cilindrico-conforme, conico-conforme;
strumenti topografici; verifica, correzione ed uso;
rilevamento planimetrico e altimetrico del terreno;
celerimensura e formule relative;
principi generali di fotogrammetria, apparecchi di presa e di restituzione con particolare riguardo a quelli per l'impiego della fotogrammetria aerea;
calcolo di aree di figure piane;
divisione di aree e rettificazione di confini;
compensazione degli errori.

2. Economia ed estimo:
elementi della teoria del valore in rapporto alle stime;
nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
la teoria generale delle stime immobiliari e i metodi di stime;
stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili dei terreni agrari;
stime forestali, stima degli impianti industriali;
stime speciali: (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);
operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

3. Costruzioni:
elasticità, sollecitazioni semplici e composte;
travi reticolate, travi continue, archi e telai;
nozioni sui sistemi elastici;
strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di fabbricati-fondazioni;
scelta ed impiego dei materiali da costruzione; composizione delle malte e dei conglomerati.

4. Idraulica:
idrostatica ed idrometria;
sistemazione dei corsi d'acqua ed opere di difesa relative;
utilizzazione delle acque - bacini di ritenuta - dighe - canali di irrigazione e canali industriali; opera d'arte relative e loro calcolazione;
nozioni sui motori idraulici.

5. Elettrotecnica:
nozioni generali sugli impianti di produzione e di distribuzione della energia elettrica.

6. Legislazione:

disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, al possesso, ai contratti, alle iscrizioni ipotecarie ed alle trascrizioni;

cenni fondamentali di diritto pubblico;

nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità e sui lavori pubblici;

leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;

nozioni di statistica.

7. Lingua straniera:

il candidato dovrà superare una prova attestante le sue cognizioni in una lingua straniera a sua scelta.

(441)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico per esami a tre posti di alunno geometra - alunno disegnatore (2ª categoria, ruolo tecnico, grado IX) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a tre posti di alunno geometra - alunno disegnatore (2ª categoria, ruolo tecnico, grado IX) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Titolo di studio e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordine scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori al 1923;

d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2533 e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

f) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un istituto tecnico governativo;

g) diploma di maturità artistica.

Non è ammessa la presentazione di titoli di studio diversi da quelli suindicati.

I concorrenti debbono avere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1, lettera *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Concorsi) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 4, 6, 7 e 8 dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, specificando in quale Istituto ed in quale data sia stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il

titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Per aver accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove d'esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in tre prove orali.

Le due prove scritte consisteranno rispettivamente:

a) nella progettazione di un edificio di importanza limitata, estesa eventualmente ad alcuni particolari esecutivi; il progetto comprenderà, oltre allo sviluppo grafico ed alla relazione illustrativa, il calcolo di un elemento strutturale semplice ed il computo metrico dell'opera;

b) un problema di topografia, nei limiti dei programmi degli Istituti tecnici per geometri.

Le tre prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) costruzioni: calcoli di strutture semplici; modalità di esecuzione delle opere edilizie; organizzazione del cantiere edile. Topografia: nei limiti dei programmi degli Istituti tecnici per geometri, e con particolare applicazione all'uso degli strumenti topografici;

b) impianti: principali tipi di impianti tecnologici nelle costruzioni civili ed ospitaliere e relative apparecchiature;

c) condotta degli appalti; contabilità dei lavori secondo le norme vigenti per i pubblici appalti. Estimo civile e rurale.

La Commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti, prescritti dal successivo art. 8, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui allo art. 1 lettera *b*) delle « *Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario* » avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni od in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla Sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente art. 12, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione raz-

ziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vinictori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio.

Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 4, 6 e 7 dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale o civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici, ovvero — se ancora non ha compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100;

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 200 se l'autenticazione è fatta da notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti, che alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel «Bollettino ufficiale del personale» dello Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di seconda categoria, grado IX, e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 648.000 oltre l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità.

Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad es. un alunno geometra - alunno disegnatore coniugato con due figli entrambi di età non superiore a 14 anni residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 54.000 per stipendio, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, L. 2281 per contributo mensa oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 297 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 12.830 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie). Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello goduto dagli alunni geometri - alunni disegnatori in servizio alla data della pubblicazione del bando; esso è pertanto suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Il presidente: CORSI

(Carta bollata da L. 200) ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Concorsi. — Via Marco Minghetti, 22 - ROMA

I sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) . . . . nat a . . . . il . . . . residente . . . . (Provincia di . . . .) (1) domanda di essere ammess a partecipare al concorso a tre posti di alunno geometra - alunno disegnatore.

A tal fine I sottoscritt dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2):

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . .; (indicare anno, mese, giorno - nome e indirizzo dell'Istituto)

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo . . . . (4);

l sottoscritt dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte:

. . . .
(indicazione del documento)

. . . . . .
(numero) (luogo e data di rilascio)

In caso di nomina l sottoscritt e dispost a raggiungere qualsiasi residenza.

l sottoscritt chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) - (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo

Luogo e data .

Firma

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(6981)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esame ad un posto di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Visto « l'avviso » in data 7 gennaio 1960 del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari, in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo. alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso cattedre del corso di laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economico-marittime, ovvero in scienze coloniali;

4) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 2.

I requisiti di cui al precedente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 debbono pervenire — per il tramite della Università o dell'Istituto di istruzione superiore di appartenenza — al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, via Molise n. 2, Roma) non oltre il 31 marzo 1960.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere vistata dal rettore o dal capo dell'Istituto presso il quale i candidati prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperiilità del destinatario.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione. Il primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 5.

L'esame consisterà in un colloquio vertente nelle materie indicate nel seguente programma:

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) diritto costituzionale ed amministrativo;

c) economia politica;

d) diritto internazionale pubblico e privato;

e) scienza delle finanze;

f) elementi di statistica;

g) lingua francese.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) di un consigliere di Stato che la presiede;

b) da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame.

Alla Commissione sarà, inoltre, aggregato come membro aggiunto, un professore di lingua francese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con la qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, nonchè dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale (coeff. 229), con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1960
Registro n. 1, foglio n. 160

(419)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1959, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 248, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma);

Viste le designazioni del Consiglio di Stato e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma), di cui alle premesse. è costituita come appresso:

Presidente:

Santaniello dott. Giuseppe, consigliere di Stato.

Membri:

Cultrera prof. Rolando, ordinario di chimica agraria nell'Università di Padova;

Botini prof. Orfeo, ordinario di chimica agraria nella Università di Pisa;

Postiglione dott. Raffaele, direttore di divisione del Ministero industria e commercio;

Jacini prof. Giovanni, direttore della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi.

Membri aggiunti:

Del Priore prof. Tullia, ordinario di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma;

Lorenzini prof. Alfonso, ordinario di lingua inglese nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Giacopino prof. Stefano, ordinario di lingua francese nell'Istituto tecnico commerciale « Da Vinci » di Roma.

Segretario:

De Matteis dott.ssa Nicoletta nata Cipriani, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto un compenso, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, a carico del cap. 15 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1959-60, oltre il trattamento di missione previsto dal successivo art. 19 per coloro che hanno la propria residenza in località diversa da Roma, a carico del cap. 12 dello stato di previsione medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1959

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1959
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 281

(348)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centotrentasette posti di ingegnere in prova del Genio civile.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a centotrentasette posti di ingegnere in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 31 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 9 novembre 1959, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, sito in via Gerolamo Induno alle ore 8 dei giorni 9, 10, 11 e 12 marzo 1960.

(439)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

All'art. 6, secondo comma, del bando relativo al concorso per esami a undici posti di vice ragioniere economo in prova nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1960, dove è scritto, in parentesi, « . . . con la media di almeno 14/20 nelle prove scritte . . . » leggasi invece « . . . con la media di almeno 7/10 nelle prove scritte . . . ».

(416)

PETINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.